



COMUNE DI CERMENATE

Provincia di Como

**REGOLAMENTO PER IL RILASCIO E L'UTILIZZO DEL
CONTRASSEGNO SPECIALE PER LE DONNE IN STATO DI
GRAVIDANZA E PER I GENITORI CON FIGLI SINO A DUE ANNI DI
ETA'**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.32 del 23/07/2025

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO E L'UTILIZZO DEL CONTRASSEGNO SPECIALE PER LE DONNE IN STATO DI GRAVIDANZA E PER I GENITORI CON FIGLI SINO A DUE ANNI DI ETÀ'

INDICE

- Art.1 - Premesse e fonti normative;
- Art.2 - Oggetto del Regolamento, definizioni;
- Art.3 - Soggetti aventi titolo;
- Art.4 - Modalità di rilascio;
- Art.5 - Validità del permesso rosa;
- Art.6 - Utilizzo del permesso;
- Art.7 - Duplicato del permesso rosa per smarrimento, furto o deterioramento;
- Art.8 – Violazioni;
- Art.9 - Disposizioni finali.

ARTICOLO 1 – PREMESSE E FONTI NORMATIVE

I “parcheggi rosa” costituiscono un grande contributo sociale per le donne in stato di gravidanza e per i genitori con prole fino a due anni al seguito, dal momento che questi danno la possibilità di vivere una maternità con meno stress e nei momenti in cui occorre parcheggiare in prossimità di strutture o servizi, laddove può risultare difficoltoso reperire un posto per l'auto;

L'Articolo 1, comma 1, lett. g), D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2021, n. 15 ha inserito nel Codice della Strada il nuovo art. 188 bis "**Sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni**" consentendo agli enti proprietari della strada la possibilità di allestire spazi per la sosta, mediante la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità di tali soggetti.

Per usufruire di dette strutture, le donne in stato di gravidanza o i genitori con un bambino di età non superiore a due anni sono autorizzati dal comune di residenza, nei casi e con le modalità, relativi al rilascio del permesso rosa, stabiliti dal regolamento.

Detta norma prevede sanzioni graduate per chiunque usufruisce delle strutture senza avere l'autorizzazione prescritta o ne faccia uso improprio, ovvero, pur avendone diritto, usa dette strutture non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell'autorizzazione prescritta.

Va ricordato che l'art. 159 del C.d.S. prevede l'applicazione della sanzione accessoria amministrativa della rimozione del veicolo qualora, tra gli altri casi, venga posto in divieto di sosta su stallo riservato alla sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni.

Con Decreto del Ministero Infrastrutture 7 aprile 2022, pubblicato in G.U. n. 119 del 23.05.2022, sono state inoltre fornite opportune indicazioni tanto nell'individuazione del segnale stradale quanto per il relativo pittogramma da apporre per individuare gli stalli di sosta riservata ai veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza e ai genitori di bambini sino a due anni di età.

Il Comune di Cermenate, adeguandosi a tali normative autorizza il rilascio del “permesso rosa” nei casi e con le modalità stabiliti nel presente Regolamento.

ARTICOLO 2 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO, DEFINIZIONI

Il presente Regolamento si applica, con appositi provvedimenti viabili, alle aree di sosta riservate, delimitate e denominate "stalli rosa", individuate e realizzate all'interno delle vie facenti parte del demanio comunale. Al fine di una rotazione ed effettiva fruizione degli stalli di sosta riservati, i Provvedimenti adottandi e la relativa segnaletica potranno prevedere una limitazione oraria della sosta da dimostrarsi mediante "disco orario" e conseguente apposizione, all'interno del veicolo e sul cruscotto, di attestazione dell'arrivo ed inizio della sosta.

Le aree di sosta di cui al precedente articolo sono riservate: "Alla sosta dei veicoli dei titolari di contrassegno speciale denominato "permesso rosa".

Per "stalli rosa" si intendono **gli stalli riservati alla sosta dei veicoli a servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni muniti di contrassegno speciale denominato "permesso rosa";**

Ai fini del predetto Regolamento si definiscono

1. **Donne in stato di gravidanza:** "Le donne munite di certificato medico rilasciato in carta libera dal Consultorio o dallo specialista ginecologo di struttura pubblica o privata che ne attesta le generalità, l'epoca della gravidanza e la data presunta del parto";
2. **Genitori con un bambino di età non superiore a due anni** "Le persone che siano in possesso dei requisiti anagrafici che ne dimostrino la genitorialità";
3. **Lo stallo di sosta rosa riservato è identificato** mediante la segnaletica stradale orizzontale e verticale realizzata ai sensi del vigente Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione e Attuazione
 - **segnaletica orizzontale:** colorazione gialla delle linee di riservazione degli stalli ai sensi dell'art. 149 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada; colorazione rosa (codice RAL del colore come stabilito dalla Circolare del dipartimento per la Mobilità sostenibile – Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, protocollo 2926/2022) per il pittogramma rappresentante le due condizioni di utilizzo dello stallo rosa: ovvero la donna in stato di gravidanza e la carrozzina per bambini, da tracciare sulla pavimentazione stradale;
 - **segnaletica verticale:** segnale di cui alla figura II 79/c dell'art. 120 del Regolamento di Esecuzione del codice della Strada su cui va inserito il pittogramma (con le coordinate cromatiche del colore rosa come stabilito dalla Circolare del dipartimento per la Mobilità sostenibile – Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, protocollo 2926/2022) rappresentante le due condizioni di utilizzo dello stallo rosa: ovvero la donna in stato di gravidanza e la carrozzina per bambini.
4. L'art. 149 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada stabilisce le modalità di delimitazione degli stalli riservati, salve successive e modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 3 - SOGGETTI AVENTI TITOLO

- a) Possono sostare nelle aree riservate di cui al precedente articolo i soggetti muniti di idoneo permesso denominato "permesso rosa" ai sensi della normativa vigente;
- b) Per il Comune di Cermenate (CO) possono richiedere il rilascio del predetto permesso i soggetti che presentano il possesso dei seguenti requisiti soggettivi:
 - essere residente nel Comune di Cermenate (CO);
 - essere in stato di gravidanza attestata con certificato medico rilasciato in carta libera dal Consultorio o dallo specialista ginecologo di struttura pubblica o privata;
 - essere genitori residenti nel Comune di Cermenate (CO) di un bambino residente di età non superiore a due anni.

ARTICOLO 4 - MODALITA' DI RILASCIO

- a) L'istruttoria relativa al rilascio del permesso rosa verrà avviata a seguito di istanza, da presentarsi esclusivamente a cura della donna in stato di gravidanza, ovvero da uno dei due genitori in caso di bambino di età non superiore a due anni.
- b) I soggetti in possesso dei necessari requisiti possono presentare istanza per il rilascio mediante la compilazione del modulo di "Istanza per il rilascio di permesso rosa".
- c) Il modulo può essere:
- ritirato direttamente presso lo sportello del front-office del Comando di Polizia Locale durante gli orari di apertura al pubblico;
 - scaricato in formato pdf dal sito istituzionale del Comune di Cermenate: www.comune.cermenate.co;
- d) Lo stampato compilato in ogni sua parte, debitamente sottoscritto e completo degli allegati richiesti, pena la non ammissibilità della domanda, da presentarsi in carta semplice (tabella art.13 dpr 642/1972), deve essere consegnato all'Ufficio Protocollo del Comune di Cermenate oppure inviato a mezzo PEC all'indirizzo: cermenate@pec.provincia.como.it e dovrà contenere:
- copia fronte-retro di valido documento di identità con attestazione di conformità apposta dal richiedente e dal contitolare del permesso (solo in caso di estensione di validità e/o per bambini fino a due anni);
 - copia fronte-retro di di patente di guida in corso di validità, con attestazione di conformità apposta dal richiedente e dal contitolare del permesso (solo in caso di estensione di validità e/o per bambini fino a due anni);
 - certificato medico attestante lo stato di gravidanza, rilasciato in carta libera dal Consultorio o dallo specialista ginecologo di struttura pubblica o privata, con indicazione della data presunta del parto;
 - dichiarazione di essere genitori residenti nel Comune di Cermenate (CO) di un bambino di età non superiore a due anni;
- e) L'Ufficio preposto provvederà a valutare le richieste pervenute ed al rilascio del "permesso rosa" che potrà essere successivamente ritirato presso lo sportello del front-office del Comando di Polizia Locale durante l'orario di apertura al pubblico;
- f) Anche l'istanza da presentare per l'estensione di validità del permesso rosa dovrà contenere quanto previsto nelle lettere sopra citate, oltre al precedente permesso scaduto di validità;
- g) Il modulo prevederà la presenza delle necessarie dichiarazioni inerenti fatti, qualità e stati soggettivi, necessari all'istruttoria del procedimento, da rendere a cura del richiedente ai sensi dell'art. 18 della L. 241/1990 e degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

ARTICOLO 5 - VALIDITA' "PERMESSO ROSA"

- a) Il "permesso rosa" copre uno spazio temporale che va dallo stato della gravidanza, documentato, fino al compimento dei due anni del bambino;
- b) Il "permesso rosa" rilasciato durante lo stato di gravidanza documentata sarà valido fino al 15° giorno dalla data del parto;
- c) Successivamente la data del parto il "permesso rosa" deve essere utilizzato unicamente con la presenza del minore;
- d) Durante questi 15 giorni potrà essere richiesta la proroga della validità del permesso già esistente fino al 2° anno di età del nascituro, previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio della nascita del bambino;
- e) Il "permesso rosa" rilasciato successivamente al parto sarà valido fino al compimento dei due anni del bambino;
- f) Al compimento del secondo anno di età del bambino il "permesso rosa" cesserà naturalmente della propria validità e sarà in carico al/alla richiedente la restituzione all'Ufficio che ne ha curato l'emissione.

Qualora venissero a mancare o a cessare, per qualsiasi motivo, i requisiti per il quali il “permesso rosa” è stato rilasciato è a carico del/della richiedente la restituzione all’Ufficio che ne ha curato l’emissione;

g) Entro gg. 15 dalla data di scadenza, il permesso dovrà essere restituito a cura del titolare o da persona da questi delegata all’ufficio di Polizia Locale.

ARTICOLO 6 - UTILIZZO DEL “PERMESSO ROSA”

- a) Il Contrassegno identificativo del "permesso rosa", è realizzato sul fac-simile del contrassegno di parcheggio per disabili, previsto in Fig. V 4 art. 381 del Reg. to del C.d.S. allegato A) al presente Regolamento;
- b) L'utilizzo del permesso rosa, è strettamente personale;
- c) Può essere utilizzato esclusivamente quando a bordo del veicolo si trova la donna in stato di gravidanza titolare del permesso, o il bambino inferiore ad anni due per il quale il permesso sia stato rilasciato e pertanto non ne è consentita la cessione a terze persone;**
- d) Il permesso non è vincolato ad uno specifico veicolo, ma a qualunque veicolo sia "al servizio" del titolare ovvero del bambino inferiore ad anni due;
- e) Il permesso è dotato di crittogramma;
- f) L’esposizione sul veicolo del “permesso rosa” durante la sosta deve essere in “originale”;
- g) L’esposizione di copie fotostatiche, riproduzioni, imitazioni o qualsiasi altro documento che non sia il permesso in originale non sono ritenuti validi; i trasgressori e/o gli utilizzatori saranno perseguiti a norma delle Leggi vigenti;
- h) Il “permesso rosa” consente la sosta esclusivamente all’interno degli “stalli rosa” debitamente segnalati;
- i) Durante il periodo di sosta del veicolo all’interno degli spazi riservati e denominati “spazi rosa”, il “permesso rosa” deve essere esposto sulla parte anteriore del veicolo in modo che sia chiaramente visibile e leggibile in tutte le sue parti dal parabrezza anteriore al fine di poter consentire, agli organi preposti di cui all’articolo 12 del Codice della Strada, i dovuti controlli;**
- j) L'inosservanza delle disposizioni e l'improprio utilizzo del permesso nella circolazione stradale sarà sanzionato a norma delle violazioni previste dal vigente Codice della Strada;
- k) Il permesso consente esclusivamente la sosta negli stalli riservati di cui all'art. 2 del presente Regolamento, con riferimento all'art.188-bis del C.d.S., su tutto il territorio nazionale;
- l) Non consente la sosta negli stalli di sosta riservata a diversamente abili di cui all'art. 188 del C.d.S., né la sosta gratuita negli stalli di sosta a pagamento, né deroghe alle prescrizioni del C.d.S., quali la circolazione nelle corsie riservate a particolari categorie di veicoli o il divieto di sosta;
- m) Inoltre non è condizione ostacolante l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della rimozione del veicolo, prevista dagli artt. 159 e 215 del C.d.S. e dagli artt. 354 e 397 del Regolamento di esecuzione e attuazione, D.P.R. 495/1992.

ARTICOLO 7 - DETERIORAMENTO, SMARRIMENTO O FURTO

1. In caso di smarrimento, furto o deterioramento del permesso rosa, l'istanza tesa all'ottenimento di duplicato dovrà contenere quanto già previsto alla lettera d) dell'art. 4, la denuncia di smarrimento o furto rilasciata da Autorità di Pubblica Sicurezza, ovvero il precedente permesso qualora deteriorato.

Alla documentazione sopra indicata andrà allegata attestazione di versamento di €. 10,00 (Dieci/00) con causale "oneri istruttori per rilascio duplicato permesso rosa", da effettuare con bollettino PagoPA.

2. Il nuovo permesso avrà nuova numerazione e la medesima scadenza dell'originale.

ARTICOLO 8 – VIOLAZIONI

Gli organi di Polizia stradale di cui all'art.12 del Codice della Strada sono incaricati del controllo e di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento. L'uso improprio delle strutture riservate alla sosta dei veicoli di titolari di "permesso rosa" e l'inosservanza delle condizioni e dei limiti indicati nell'autorizzazione sono sanzionate ai sensi del vigente Codice della Strada.

L'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 5 lettera g) del presente Regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 300,00 (Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni).

ARTICOLO 9 – DISPOSIZIONI FINALI

- a) Per quanto non previsto specificatamente dal presente Regolamento, si applicano le norme del C.d.S. e quelle sul procedimento amministrativo di cui alla Legge n. 241 del 7 agosto 1990;
- b) Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione della delibera da parte del Consiglio Comunale e sua conseguente esecutività.;
- c) Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali in precedenza approvate;
- d) Il presente Regolamento potrà essere soggetto ad integrazioni o revisione a seguito di modifiche delle norme di Legge.